

## **L’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime di esenzione dei trasferimenti liberali di quote dotate di diritti diversi**

di RICCARDO LANCIA

Con la risposta ad interpello del 13 maggio 2022, n. 262, l’Agenzia delle Entrate affronta, per la prima volta, il perimetro applicativo del regime di esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), al trasferimento liberale, sia esso *inter vivos* che *mortis causa*, di categorie di quote, dotate di diversi diritti, di una società a responsabilità limitata (s.r.l.)<sup>1</sup>.

L’istante, socio di maggioranza per il 98% del capitale sociale di una s.r.l.<sup>2</sup>, rappresenta che – al fine di ottenere una migliore gestione della totalità delle partecipazioni sociali, di cui è previsto il totale conferimento in una *NewCo*, e di quelle che successivamente perverranno e, in generale, del patrimonio familiare – è in programma la costituzione di una s.r.l. *holding* di famiglia. Tale operazione, diretta a dare luogo ad una effettiva riorganizzazione societaria, consentirà una gestione professionale delle partecipazioni per, da un lato, consolidare e mantenere il valore delle attività imprenditoriali e, dall’altro, creare condizioni favorevoli per la gestione dei rapporti interpersonali e familiari dell’attuale compagine sociale.

La *holding* familiare sarà connotata dalla previsione statutaria di varie categorie di quote, dotate di diritti diversi tra loro e/o da mancanza di diritto di voto, anche in deroga agli artt. 2468, commi 2 e 3, e 2479, comma 5, c.c., come previsto dall’art. 26, commi 2 e 3, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, da ultimo modificato dal d.l. 24 aprile 2017, n. 50. In particolare, sono state previste:

1. quote di categoria “A”, attribuibili solo ai soci fondatori (*i.e.*, l’istante e la coniuge) e, successivamente, ai discendenti diretti e consanguinei dell’istante, nella misura massima del 2% di partecipazione all’intero capitale, dotate di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali, salvo il diritto di voto per la nomina dell’organo amministrativo (riservato a titolo di diritto particolare all’istante *ex art.* 2468 c.c.);
2. quote di categoria “C”, prive di diritto di voto, nella misura massima del 98% di partecipazione all’intero capitale della costituenda *holding*.

Al momento della costituzione della *holding*, la partecipazione del socio fondatore sarà pari al 97,50% dell’intero capitale sottoscritto, composta da quote di categoria “A” per 1,5% e da quote di categoria “C” per il restante 96% del capitale. Inoltre, al fine di agevolare il passaggio generazionale, le quote “A” e “C” saranno trasmissibili *mortis causa* solo a favore dei

---

<sup>1</sup> Agenzia delle Entrate, *Risposta: S.r.l. PMI - Trasferimento di categorie di quote fornite di diritti diversi - Ambito applicativo dell’articolo 3, comma 4 ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346*, 13 maggio 2022, n. 262, 1 ss.

<sup>2</sup> Si precisa che il restante 2% del capitale sociale è di titolarità della coniuge dell’istante.

discendenti diretti consanguinei dell'istante che siano maggiorenni al momento di apertura della successione.

In caso di morte dell'istante, l'intera partecipazione sociale dello stesso, costituita da quote di categoria "A" e "C", verrebbe trasmessa ai suoi discendenti diretti e, pertanto, tramite l'istanza di interpello sono state richieste delucidazioni rispetto all'applicazione dell'esenzione dall'imposta di successione del valore della suddetta partecipazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del TUS<sup>3</sup>. Tale regime agevolativo – come noto – postula che:

1. la partecipazione sociale ricevuta attribuisca il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, n. 1), c.c.;
2. il controllo sia acquisito dagli eredi (eventualmente in comunione ereditaria, se più di uno, con necessaria nomina di un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti sociali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; e
3. i beneficiari (*i.e.*, discendenti o coniuge del disponente) rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo dell'attività d'impresa medesima.

Sul punto, con la sentenza n. 120/2020, la Corte Costituzionale ha rimarcato che la finalità della norma è «evincibile dal suo tenore letterale che, da un lato, riguarda esclusivamente complessi aziendali, partecipazioni sociali e azioni; dall'altro, subordina la fruizione del beneficio alla condizione che i discendenti proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo di almeno cinque anni»<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> A titolo di completezza, si riporta il testo dell'art. 3, comma 4-ter, TUS, a mente del quale i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'art. 768-*bis* ss. c.c. a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1°, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, n. 1), c.c. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

<sup>4</sup> Corte cost., 23 giugno 2020, n. 120, ove la Consulta ha, altresì, precisato che l'agevolazione *de qua* «non è destinata direttamente all'impresa ma ad agevolare la continuità a favore dei discendenti nel momento del passaggio generazionale. Da questo punto di vista va allora considerato che, in via più generale, l'esigenza di garantire la continuità aziendale nella giurisprudenza di questa Corte è stata valorizzata in particolare in quanto preordinata alla garanzia del diritto al lavoro, laddove il legislatore ha «inteso realizzare un intervento diretto a garantirne la continuità ed a permettere la conservazione del rilevante valore dell'azienda (costituita da una pluralità di beni e rapporti, di varia natura), al fine di scongiurare, in tal modo, anche una grave crisi occupazionale» (sentenza n. 270 del 2010); in nome quindi, tra l'altro, dell'«interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali e [del] dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal

L'istante ha ritenuto sussistenti i requisiti di applicabilità dell'art. 3, comma 4-ter, TUS, posto che, sebbene le uniche quote attributive della maggioranza dei voti non rappresentino l'intera partecipazione, sarebbe opportuno valorizzare l'intera partecipazione sociale, ancorché costituita dalle quote di categoria "A" e "C", in forza del principio di "unicità della quota" delle s.r.l. per le seguenti ragioni:

1. la riforma operata con il d.l. n. 50/2017 ha introdotto la possibilità per le piccole e medie impresa (PMI), costituite nella forma giuridica di una s.r.l., di creare categorie di quote e di offrirle al pubblico, pur non derogando il divieto di suddividerle in azioni;
2. il principio di unitarietà, in presenza dell'emissione di più categorie di quote, non può considerarsi riferibile a tutte le categorie di quote della s.r.l., afferendo alle singole categorie di quote che disciplinano per "categoria" i diritti e gli obblighi interni di ciascuna categoria;
3. l'unicità del rapporto di cui ogni socio è investito, indipendentemente dal numero di quote di diversa categoria dello stesso, non può mai tradursi in un moltiplicatore della posizione del socio;
4. posto che l'esercizio dei diritti sociali in caso di comproprietà in comunione ereditaria della partecipazione tra due o più eredi avviene tramite la nomina del rappresentante comune, se si ragionasse diversamente si dovrebbe ammettere la necessità della nomina di due rappresentanti (*i.e.*, uno per ogni categoria di quote che compongono la partecipazione sociale del *de cuius* caduta in successione);
5. dalla prassi erariale, relativa a donazioni di partecipazioni sociali da genitori a figli, si evince che se la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa è frazionata tra più discendenti, l'agevolazione spetta soltanto all'attribuzione che consente di acquisire o integrare il controllo da parte del discendente, mentre se il trasferimento della partecipazione avviene a favore di più discendenti in comproprietà, il beneficio è, pur sempre, riconosciuto<sup>5</sup>;

---

senso» (sentenza n. 85 del 2013). In astratto, anche la finalità perseguita dall'agevolazione in oggetto, con riguardo all'aspetto inerente alla continuazione dell'attività produttiva, potrebbe rispondere all'esigenza di evitare che il peso delle imposte nel momento della successione possa generare difficoltà finanziarie tali da mettere in pericolo la sopravvivenza dell'impresa, con una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico: del resto anche in altri ordinamenti sono previste forme analoghe di agevolazione, che peraltro raramente dispongono una esenzione totale, le quali si raccordano però a ben più gravosi carichi fiscali sulle successioni».

<sup>5</sup> Agenzia delle Entrate, *Circolare: Profili interpretativi emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata tenuti nel mese di Gennaio 2007*, 16 febbraio 2007, n. 11/E, 58 ss.

6. nella risposta ad interpello n. 257/2019 viene precisato che il trasferimento del controllo, pur realizzandosi tramite più atti di donazione contestuali e congiunti, realizza una complessiva finalità economica, idonea a garantire il passaggio generazionale dell'impresa conservandone l'unitarietà e la funzionalità<sup>6</sup>;
7. la stessa *ratio* dell'art. 3, comma 4-ter, TUS, è quella di agevolare la continuità dell'impresa a favore dei discendenti nel momento del passaggio generazionale, come, tra l'altro, segnalato anche dalla Consulta.

Di diverso avviso, invece, l'Agenzia delle Entrate che ha ritenuto applicabile il regime di esenzione solo in relazione al trasferimento *mortis causa* di quote di categoria "A" (*i.e.*, limitatamente all'1,5% del capitale sociale), poiché sarebbero le uniche quote in grado di consentire ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., mentre non troverebbe applicazione per le quote di categoria "C" prive di diritto di voto.

Questa conclusione è stata giustificata per il fatto che le categorie di quote fornite di diritti diversi non costituiscono una "frazione" di una partecipazione unitaria, bensì una quota ciascuna di partecipazione del socio che la detiene alla quale spettano diritti diversi (amministrativi o patrimoniali), fermo restando che, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, TUS, rileverebbero le sole quote in grado di acquisire o integrare il controllo.

Nonostante la persuasività degli argomenti avanzati dal contribuente, la soluzione prospettata dall'Agenzia delle Entrate sembra essere condivisibile e, tra l'altro, pienamente in linea con il dettato normativo. È indubbio che la finalità assoluta dall'art. 3, comma 4-ter, TUS, sia quella – come già più volte segnalato – di favorire il passaggio generazionale, agevolando la continuità dell'impresa a favore dei discendenti, ma ciò, in ogni caso, non può disattendere il testo della norma, che, fra le varie condizioni, richiede l'acquisizione o l'integrazione del controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, n. 1), c.c.

A prescindere dal principio di "unicità della quota" delle s.r.l., la valutazione fiscale, ai fini dell'imposta sulle successioni (ma stesso dicasi per l'imposta sulle donazioni), circa l'applicabilità del regime di esenzione non può prescindere da un esame volto a "parcellizzare" l'analisi delle due singole quote dotate di diritti diversi, disconoscendo il carattere "integrale" ed "unitario" della partecipazione sociale per essere di titolarità del medesimo socio. A differenza delle quote di categoria "A", quelle di categoria "C" non rientrano nel perimetro del regime di esenzione per non attribuire diritti di voto e, di conseguenza, per essere, sostanzialmente, irrilevanti ai fini dell'acquisizione o dell'integrazione del controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, n. 1), c.c.

---

<sup>6</sup> Agenzia delle Entrate, *Risposta: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Esenzione dall'imposta di donazione per gli atti di donazione, contestuali, di quote societarie. Articolo 3, comma 4-ter, del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, 17 luglio 2019, n. 257, 6.*

